CAMERA DEI DEPUTATI N. 1242

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEGAGNINI

Presentata il 28 luglio 1987

Nuovo ordinamento del museo nazionale delle armi di Castel Sant'Angelo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale ordinamento del museo nazionale di Castel Sant'Angelo disciplinato dal regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462, appare in gran parte superato, soprattutto perché esso rispecchia una organizzazione attuata in un regime e in un'epoca in cui le finalità erano sicuramente diverse da quelle squisitamente culturali e storiche delle quali oggi vi è larga richiesta e alle quali lo Stato ha il dovere di corrispondere in maniera adeguata.

A nostro parere è pertanto indispensabile procedere ad una ristrutturazione dirigenziale, organizzativa e funzionale che meglio inserisca l'istituto nel contesto del patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese, valorizzando, altresì, l'alto valore morale insito negli insigni cimeli del nostro esercito e degli ordinamenti degli Stati preunitari, ivi custoditi.

Si tratta in definitiva di costituire anche in Italia, a simiglianza di quanto realizzato all'estero – basti ricordare i musei delle armi di Liegi, della Torre di Londra, di Vienna, eccetera – una istituzione che oltre a conservare ed esibire importanti reperti e cimeli militari di valore artistico costituisca anche centro promozionale, di livello nazionale, per la ricerca sulle armi antiche, sulle tecnologie, sul progresso delle scienze balistiche, e in ultima analisi degli ordinamenti militari, con compiti di studio e di coordinamento di tutte le attività relative, sia alla salvaguardia, che alla catalogazione e restauro

delle armi d'interesse storico-artistico, oltre che delle attività di ricerca e di consulenza agli altri musei militari direttamente gestiti o vigilati dal Ministero della difesa.

L'esigenza è vivamente avvertita nell'ambito degli appassionati del settore soprattutto perché l'ampliarsi degli interessi culturali e un più approfondito e diversificato studio della storia nei vari campi delle attività umane, necessita, in misura maggiore del passato, di strutture e strumenti sempre più specializzati e finalizzati.

È da aggiungere, inoltre, come anche il Ministero della difesa e gli studiosi di cose militari siano particolarmente interessati alla valorizzazione di organismi culturali interessati alle armi antiche e gli altri multiformi aspetti connessi con la storia del costume militare, elemento questo strettamente collegato al più vasto campo dell'evoluzione politica, economica, tecnico-scientifica e sociale delle varie epoche.

L'interesse delle forze armate a tutto ciò è certamente notevole in quanto sono numerosi e qualitativamente pregevoli i musei militari a cui sarebbe indubbiamente utile e opportuno il supporto di un organismo altamente qualificato per fornire consulenza e assistenza specializzata sui problemi della tutela e della ricerca storica, in analogia con quanto già da tempo esiste in altri settori di esclusiva competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'unita proposta di legge pertanto si ripromette, nel pieno rispetto delle esigenze e finalità dei due dicasteri, beni culturali e difesa, di pervenire ad una soluzione ordinativa unitaria e armonica che possa soddisfare e valorizzare appieno il vasto campo dei comuni interessi artistici, culturali, etici e storici.

In particolare l'articolo 1 illustra i compiti attribuiti al museo e cioè:

promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione e l'esposizione delle armi di interese artistico, storico-militare, documentale e archeologico e di quanto altro ad esse attinente;

raccogliere i più insigni cimeli dell'Esercito italiano e degli eserciti preunitari, nonché opere d'arte medioevali del Rinascimento di particolare pregio.

In tale quadro si dovrebbe prevedere per il museo di Castel Sant'Angelo un adeguato potenziamento delle attuali collezioni di armi che completino la storia delle stesse, dalla preistoria ad oggi.

Nell'assolvimento di tale mandato, ove si dovesse raggiungere la saturazione delle sale attualmente disponibili, l'istituto verrebbe autorizzato a sistemare le proprie raccolte anche fuori del complesso della Mole adriana. Al museo di Castel Sant'Angelo, inoltre, verrebbero attribuiti tutti i compiti di tutela delle armi antiche, con i conseguenti adempimenti previsti dalle leggi in vigore.

L'articolo 2 sottolinea la qualificata funzione di assistenza specializzata che l'istituto dovrebbe assicurare a tutti gli enti e musei dipendenti sia dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sia della difesa, senza ingerenza alcuna nelle rispettive attività e responsabilità di tutela e gestione che rimarrebbero di esclusiva competenza degli enti e organi interessati.

L'articolo 3 conferisce la personalità giuridica e fissa il tipo di ordinamento attribuito al museo, nonché l'organizzazione della sua direzione, prevista in maniera tale da garantire piena funzionalità mediante la stretta collaborazione ed integrazione delle diverse e particolari competenze del personale assegnato dai Ministeri interessati.

L'articolo 4 stabilisce la ripartizione degli oneri di spesa che, nel loro complesso non prevedono aumenti, rispetto ai fondi attualmente stanziati per l'attuale organizzazione interna del museo.

L'articolo 5 prevede infine l'emanazione di un apposito regolamento che disciplini in maniera organica ogni altra disposizione riferita al personale, al funzionamento e all'amministrazione del museo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al museo nazionale delle armi di Castel Sant'Agelo con sede in Roma presso la Mole adriana, istituito con regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, è affidato il compito di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione e l'esposizione dei beni culturali e storici costituiti da armi e da altri oggetti ad esse attinenti, aventi interesse artistico, storico-militare, documentale e archeologico.

2. Il museo raccoglie i più insigni cimeli dell'Esercito italiano e degli eserciti preunitari, nonché opere d'arte medioevali e del Rinascimento di particolare pregio, costituenti testimonianza storica ed espressione artistica con il fine anche di illustrare la storia e l'evoluzione degli ordinamenti militari.

3. Il museo, per esigenze di spazio, può provvedere alla sistemazione delle collezioni disponibili anche in ambienti esterni alla Mole adriana.

ART. 2.

1. La tutela sul territorio dei beni indicati nell'articolo 1, con l'eccezione di quelli di pertinenza del museo di Castel Sant'Angelo, continua ad essere esercitata dalle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici e dalle soprintendenze miste, come pure le raccolte delle soprintendenze speciali, degli istituti di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dei musei militari che continuano ad essere esercitate dai medesimi enti e dal Ministero della difesa.

2. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo può prestare la sua assistenza

specializzata nel settore e per le finalità di cui all'articolo 1 a tutte le predette soprintendenze e istituti ai musei militari dipendenti o sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa.

ART. 3.

1. Al museo nazionale di Castel Sant'Angelo è conferita personalità giuridica e ordinamento autonomo.

2. Il museo è retto da un comitato composto da cinque membri, dei quali uno nominato dal Ministro dell'interno, due dal Ministro per i beni culturali e ambientali, due dal Ministro della difesa. La nomina del comitato e le cariche di presidente del comitato medesimo e di direttore del museo saranno attribuite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri interessati.

ART. 4.

1. Gli oneri per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali del museo delle armi di Castel Sant'Angelo saranno ripartiti tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della difesa; quelli per il mantenimento e il restauro del complesso monumentale e delle collezioni artistiche saranno a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 5.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro della difesa sarà emanato apposito regolamento che disciplini ogni altra forma riferita al personale, al funzionamento e all'amministrazione del museo.

2. Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e conseguentemente il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462, sono abrogati.